



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 13 marzo 2024

Deliberazione n. 2024/8/82

Oggetto: Giudizio Tar Campania – Salerno – R.G. n. 326/2024. Società Fratelli Rubicondo S.r.l. Vs Consorzio Asi + Società Cosmopol S.p.A. – accertamento e dichiarazione della inammissibilità della manifestazione di interesse datata 28 settembre 2022 e presentata dalla Società Fratelli Rubicondo S.r.l., acquisita al protocollo dell'Ente consortile al n. 0005169 del 29 settembre 2022.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 del mese di marzo alle ore 15.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Domenica GALLO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamate le proprie Delibere n. 2022/16/180 del 4 agosto 2022, n. 2023/2/17 del 26 gennaio 2023, n. 2023/3/50 del 7 febbraio 2023, n. 2023/21/306 del 1° ottobre 2023, n. 2023/27/368 del 5 dicembre 2023, n. 2023/30/402 del 21 dicembre 2023, n. 2023/31/405 del 28 dicembre 2023, tutte attinenti all'oggetto;

PRESO ATTO del ricorso in oggetto emarginato con il quale la Società Fratelli Rubicondo S.r.l. ha censurato la legittimità del provvedimento 2023/31/405 del 28/12/2023, relativo all'assegnazione da parte del Consorzio Asi del lotto di terreno c.d. "ex Cedelt" alla Cosmopol S.p.A.;

LETTE le contestazioni ivi mosse all'operato dell'Ente;

LETTO il contenuto della manifestazione d'interesse per l'acquisto di un lotto in Zona ASI acquisita al protocollo dell'Ente consortile al n. 0005169 del 29 settembre 2022;

LETTO il Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle Aree e negli Agglomerati Industriali consortili, sia nella versione approvata con Delibera n. 2021/3/5 del 21 maggio 2021 che in quella aggiornata con le modifiche approvate dal Consiglio Generale del Consorzio ASI di Avellino con delibera n. 2023/2/4 del 31 gennaio 2023;

RILEVATO CHE:

a. il citato Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle Aree e negli Agglomerati Industriali consortili, sia nella versione approvata con Delibera n. 2021/3/5 del 21 maggio 2021 che in quella aggiornata con le modifiche approvate dal Consiglio Generale del Consorzio ASI di Avellino con delibera n. 2023/2/4 del 31 gennaio 2023, prevede che l'istanza di insediamento abbia il contenuto, obbligatorio e vincolante, contemplato dall'Allegato 2 e che ad essa sia allegata la documentazione tecnica e progettuale indicata nel medesimo Allegato 2;

b. la nota datata 28 settembre 2022 e presentata dalla Società Fratelli Rubicondo S.r.l., acquisita al protocollo dell'Ente consortile al n. 0005169 del 29 settembre 2022, non contiene alcuno degli impegni obbligatori e vincolanti che caratterizzano una istanza di insediamento, secondo il modello contemplato dall'Allegato 2 al Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle Aree e negli Agglomerati Industriali consortili, sia nella versione approvata con Delibera n. 2021/3/5 del 21 maggio 2021 che in quella aggiornata con le modifiche approvate dal Consiglio Generale del Consorzio ASI di Avellino con delibera n. 2023/2/4 del 31 gennaio 2023. A tale atto, che, peraltro, è rubricato come "manifestazione di interesse" e non come "istanza di insediamento", difatti, non è allegato alcun documento di natura progettuale e tecnica rispondente alle prescrizioni regolamentari consortili;

c. la nota datata 28 settembre 2022 e presentata dalla Società Fratelli Rubicondo S.r.l., acquisita al protocollo dell'Ente consortile al n. 0005169 del 29 settembre 2022, quindi, è manifestamente inammissibile ex articolo 2, comma 1, della legge n. 241/1990;

d. in materia di assegnazioni e insediamenti, peraltro, la competenza appartiene unicamente al Comitato Direttivo, ragion per cui la nota dell'Ufficio con cui è stata partecipata, a meri fini conoscitivi e senza che ne derivasse alcun obbligo o impegno per il Consorzio ASI di Avellino, la indisponibilità del lotto e l'attivazione dell'iter finalizzato alla assegnazione non appena riacquisito lo stesso (nota prot. n. 0006344 del 28 novembre 2022), non ha impegnato (e non poteva impegnare) l'Ente consortile verso l'esterno e, in ogni caso, non ha determinato l'insorgenza di alcun obbligo del Consorzio stesso rispetto alla manifestazione suddetta;

ACCERTATO, fermo rimanendo il valore assorbente di quanto precedentemente rilevato, in ogni caso, che:

a. l'articolo 9, comma 3, del Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle Aree e negli Agglomerati Industriali consortili prevede che, affinché possa essere attivata la procedura comparativa contemplata dalla disposizione in questione, i proponenti non devono "essere proprietari nelle aree ASI di almeno un immobile concesso in affitto ad altri operatori economici, ovvero, condotto indirettamente a qualsiasi titolo da altri operatori economici";





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

b. la Società Fratelli Rubicondo S.r.l., alla data di acquisizione della disponibilità da parte del Consorzio ASI del lotto di terreno c.d. "ex Cedelt", era anche proprietaria dell'immobile situato in Zona ASI di Pianodardine al foglio 17, particelle nn. 628, subalterno 1, 742, 743 e 924;

c. tale bene risulta attualmente locato, con contratto di locazione sottoscritto già in data 28 ottobre 2013, dalla proprietaria Società Fratelli Rubicondo S.r.l. alla Società Tresol S.r.l., con attuale sede legale in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo, n. 10 (all'epoca della stipula del contratto di locazione con sede in Via Giordano Bruno, n. 169), con codice fiscale e partita IVA: 05674211213;

d. è del tutto evidente, dunque, che, all'atto della acquisizione della disponibilità da parte del Consorzio ASI del lotto di terreno c.d. "ex Cedelt", la Società Fratelli Rubicondo S.r.l. era anche proprietaria nell'area ASI di Pianodardine di un immobile concesso in affitto ad altro operatore economico e, quindi, non aveva alcuna giuridica legittimazione attiva a partecipare ad una eventuale procedura comparativa avente ad oggetto il medesimo lotto;

RITENUTO CHE, nel caso di specie, il Consorzio ha operato in coerenza con la disciplina di settore regolamentare precedentemente citata, facendone applicazione letterale, puntuale e precisa, anche in relazione all'accertamento della totale assenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni regolamentari consortili in relazione alla citata manifestazione di interesse formulata il 28 settembre 2022 dalla Società Fratelli Rubicondo S.r.l.;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

In ragione di quanto ampiamente esposto nella motivazione del presente atto:

- di accertare e dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 241/1990, della manifestazione di interesse datata 28 settembre 2022 e presentata dalla Società Fratelli Rubicondo S.r.l., acquisita al protocollo dell'Ente consortile al n. 0005169 del 29 settembre 2022, per difetto assoluto degli elementi costitutivi che devono integrare una istanza di insediamento secondo quanto disposto dal Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle Aree e negli Agglomerati Industriali consortili, sia nella versione approvata con Delibera n. 2021/3/5 del 21 maggio 2021 che in quella aggiornata con le modifiche approvate dal Consiglio Generale del Consorzio ASI di Avellino con delibera n. 2023/2/4 del 31 gennaio 2023;

- in ogni caso, di accertare la assoluta carenza di legittimazione attiva della Società Fratelli Rubicondo S.r.l. a partecipare ad una eventuale procedura comparativa avente ad oggetto il lotto di terreno c.d. "ex Cedelt", in quanto proprietaria nell'area ASI di Pianodardine anche di un immobile concesso in affitto ad altro operatore economico (Tresol S.r.l.);

- di confermare la piena legittimità dell'operato del Consorzio nel procedere all'assegnazione del lotto alla Cosmopol S.p.A., società da decenni insediata in area ASI e, quindi, esercente attività del tutto compatibile con le prescrizioni di zona, la quale ha presentato compiuta istanza di assegnazione al Commissario Zes, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari consortili;

- di notificare il presente atto sia alla Società Fratelli Rubicondo (p.e.c.: rubicondopec@pec.it) che alla Società Cosmopol S.p.A. (p.e.c.: cosmopol@casellacertificata.it).

- di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonchè al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;

area di s.